

## D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 15 febbraio 2024 - n. 2675

**Misure fitosanitarie per ridurre il rischio di diffusione dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* golden & birchfield in Lombardia: limitazione al transito, alla stabulazione e al pascolo delle greggi transumanti nelle aree delimitate per la presenza dell'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola***

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'Unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield);
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- il d.d.u.o. 30 maggio 2018 - n. 8039 «Piano regionale di emergenza per l'organismo nocivo *Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield»;
- il d.d.u.o. 1206 del 4 febbraio 2021 «*Meloidogyne graminicola* Golden & Birchfield, istituzione del territorio a status fitosanitario di contenimento e relative misure di gestione dell'organismo nocivo»;
- il d.d.s. 28 novembre 2023 - n. 19332 «Definizione delle aree delimitate per la presenza di *Meloidogyne graminicola* in Lombardia in applicazione del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1372 della Commissione del 5 agosto 2022 relativo a misure temporanee per prevenire l'ingresso, lo spostamento, la diffusione, la moltiplicazione e il rilascio nell'unione di *Meloidogyne graminicola* (Golden & Birchfield). Revoca del decreto n. 14585 del 12 ottobre 2022»;

Dato atto che le suddette disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre indagini e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione,

eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Considerato che:

- come indicato nel sopra citato d.d.s. n. 19332/2023, attualmente in Regione Lombardia la presenza di *Meloidogyne graminicola* è stata rilevata nei seguenti comuni: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;
- nell'area delimitata per *Meloidogyne graminicola* (come definita dal d.d.s. n. 19332/2023) si applicano le misure per il suo contenimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 e del d.d.u.o. 1206/2021;
- le misure di contenimento sono finalizzate a ridurre il rischio di diffusione dell'organismo nocivo;
- l'ingresso delle greggi transumanti in campi infestati e il loro successivo spostamento in campi non infestati può determinare la diffusione di *Meloidogyne graminicola*;

Ritenuto opportuno vietare il transito, la stabulazione e il pascolo delle greggi transumanti nei terreni agricoli a seminativo delle aree delimitate per la presenza *Meloidogyne graminicola* nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco al fine di limitare i rischi di diffusione dell'organismo nocivo;

Dato atto che la mappa delle aree delimitate per la presenza *Meloidogyne graminicola* è disponibile sul sito di Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Servizio fitosanitario, lotte obbligatorie (organismi nocivi), *Meloidogyne graminicola* e sul geoportale di Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

Recepite le premesse:

1. di vietare il transito, la stabulazione e il pascolo delle greggi transumanti nei terreni agricoli a seminativo delle aree delimitate per la presenza *Meloidogyne graminicola* nei comuni di: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Trovo, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Zerbolò e Zinasco;
2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Andrea Azzoni